

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2210

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUZZANTE

Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace

Presentata il 22 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1992 l'allora Segretario generale delle Nazioni Unite Boutros Ghali, del documento denominato « Un'agenda per la Pace » osservava che, dopo il crollo del muro di Berlino, siamo entrati in un'epoca caratterizzata da tendenze contraddittorie.

Da un lato si assiste a livello planetario ad un continuo progresso civile in molteplici campi quali la democratizzazione, la collaborazione sovranazionale, il rispetto dei diritti umani, il progresso economico e sociale, dall'altro si susseguono brutali conflitti etnici, religiosi, sociali e culturali.

Dal 1990 alla fine del 1999 ci sono stati 118 conflitti armati a livello mondiale che hanno coinvolto 80 Stati e che hanno causato la morte di circa 6 milioni di persone (Smith D.: « *Trends and causes of armed conflicts* » in AA.VV. « *The Berghof*

Handbook for Conflict Transformation » *Berghof Research Center for Constructive Conflict Management*).

E di fronte alla brutalità della guerra Boutros Ghali concludeva che « il più auspicabile ed efficace impegno della diplomazia è quello volto ad attenuare le tensioni prima che sfocino in un conflitto o, se scoppia il conflitto, l'agire rapidamente per contenerlo e per risolvere le cause che ne sono alla base » (Rapporto del Segretario generale: « Un'agenda per la Pace » A/47/277 – S/24111, del 1992).

Il ruolo fondamentale della prevenzione è stato ribadito anche dall'attuale Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan il quale rileva che « la più dispendiosa delle politiche di prevenzione è comunque più economica, in termini di vite e risorse, del meno costoso degli

interventi» sottolineando che i conflitti avvenuti negli anni novanta sono costati alla comunità internazionale 230 miliardi di dollari e migliaia di vite umane (Kofi Annan: «Elogio della Prevenzione» *The Economist*, traduzione in «Internazionale» n. 316-7 del 13 gennaio 2000).

Una politica di prevenzione richiede però «una conoscenza tempestiva e accurata dei fatti».

È dunque essenziale la costituzione di «un sistema di preallarme fondato sulla raccolta di informazioni e su richieste informali o formali» (Boutros Ghali: «Un'agenda per la Pace»).

Anche quando le crisi sfociano in conflitti aperti esistono mezzi e strumenti di carattere giuridico, politico, economico e di intervento civile e militare che possono condurre ad una soluzione pacifica del conflitto.

L'individuazione e il dispiegamento di tali risorse richiede tuttavia del tempo, e il tempo è proprio il fattore che manca in tali situazioni. Più infatti gli interventi sono tardivi e meno sono efficaci.

Di qui l'importanza di avere a disposizione, in tali circostanze, analisi sulle aree di conflitto e proposte di intervento che, tenuto conto dei possibili scenari, permettano di bloccare l'*escalation* del conflitto e di risolverlo.

Il «cessate il fuoco» non produce automaticamente situazioni di pace. Sono necessarie molteplici misure volte a ristabilire la fiducia, il dialogo e a permettere la ricostruzione del tessuto economico e sociale per evitare la riproposizione delle dispute (cosiddetta: «Prevenzione post-conflitto»).

Prescindendo dalla forma più eclatante di violenza, ossia il conflitto armato, va riconosciuto che esistono forme di violenza strutturale che violano i diritti fondamentali delle persone e la stabilità delle comunità umane.

Risulta pertanto necessario lo studio delle precondizioni per la pace, vale a dire tutti quei processi e quelle politiche che favoriscono l'instaurazione di sistemi e modelli politici, sociali ed economici più giusti e pacifici.

Diversi governi sia nazionali che locali hanno creato già da alcuni decenni istituti di ricerca per la pace, finanziati dallo Stato direttamente o indirettamente, per indagare in modo scientifico e con continuità le complesse problematiche in precedenza menzionate.

L'attività di tali istituti ha consentito di ampliare notevolmente, sotto vari aspetti, la conoscenza dei meccanismi e dei fattori che permettono la costruzione di ordini di pace.

Dan Smith, direttore dell'Istituto di ricerca per la pace di Oslo, uno dei più autorevoli istituti fondato nel 1959, esprimendo le proprie valutazioni sull'attività svolta da tali istituti afferma: «Credo che ora si abbia una migliore comprensione di come i conflitti evolvono, di come le loro diverse cause interagiscono l'una con l'altra, dei rapporti tra ingiustizia e conflitto violento (...) delle dinamiche della corsa agli armamenti e del funzionamento del complesso industriale militare. Ritengo che le ricerche per la pace abbiano reso anche notevoli contributi alla comprensione degli accordi che seguono ad un conflitto» (AA.VV. «Gli istituti e i centri internazionali di ricerca per la pace» MIR — Beati i costruttori di pace — Padova 1999).

È dunque giunto il momento che anche l'Italia colmi il ritardo che in questo campo sconta rispetto a molti Paesi europei. La costituzione di un Istituto internazionale di ricerca per la pace consentirà di fornire, attraverso i risultati dell'attività di ricerca, importanti contributi per:

la politica estera del nostro Paese;

la definizione di una politica estera di sicurezza comune (PESC) nell'ambito dell'Unione europea e in generale per il continente europeo;

l'individuazione di risposte ai pressanti e drammatici problemi che la comunità internazionale deve affrontare.

Con la creazione di un Istituto internazionale di ricerca per la pace l'Italia, inoltre, ottempera agli impegni di promo-

zione della pace assunti in diverse sedi internazionali e in particolare in sede ONU.

Infatti l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, constatando la proliferazione della violenza e dei conflitti in varie parti del mondo, con la risoluzione 52/15 del 20 novembre 1997 ha proclamato l'anno 2000 come « anno internazionale per la cultura di pace » e con la risoluzione 53/25, del 10 novembre 1998 il periodo 2001-2010 come la decade internazionale per una cultura di pace e non violenza per i bambini del mondo.

Inoltre con la risoluzione 53/243 del 13 settembre 1999 ha adottato una dichiarazione e un programma di azione sulla cultura di pace.

Anche il dettato costituzionale, che afferma il ripudio della guerra come soluzione dei conflitti (articolo 11 della Costituzione), attraverso l'attività di tale Istituto, troverà una sua concreta attuazione.

Pur godendo di stabili finanziamenti pubblici, l'Istituto è creato con forma giuridica e struttura organizzativa tali da garantire la sua piena autonomia intellettuale e operativa; premesse indispensabili per una seria attività scientifica.

Le finalità prevalenti, ma non esaustive dell'Istituto, la cui istituzione costituisce oggetto della presente proposta di legge, sono di due tipi:

una ricerca di base sulle problematiche della guerra e della pace;

una ricerca finalizzata alla individuazione precoce e alla risoluzione non violenta dei conflitti.

L'Istituto, inoltre, si caratterizza per:

un permanente collegamento internazionale. Tale principio si traduce in una composizione multinazionale del suo comitato scientifico, degli altri organi operativi e dello *staff* dei ricercatori e in un'ampia e fattiva collaborazione con analoghi istituti esteri;

un impegno volto alla pubblicizzazione dei risultati dell'attività di ricerca e di studio, alla divulgazione della cultura della pace e di risoluzione non violenta dei conflitti, alla formazione di giovani ricercatori e del personale civile e militare impegnato in missioni di pace promosse dalle Nazioni Unite alle quali il nostro Paese con sempre maggiore frequenza è chiamato a partecipare;

una convinta apertura alla società civile per sviluppare con le sue diverse componenti progetti comuni di ricerca ed educativi.

La città di Perugia, con una lunga tradizione di attenzione alla cultura della pace, grazie anche all'opera di figure storiche importantissime quali San Francesco e in tempi più recenti Aldo Capitini, ed ospitante la tradizionale marcia per la pace, appare il luogo più adatto ad ospitare l'Istituto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione).

1. La Repubblica italiana, in ottemperanza ai principi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione, dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, istituisce un Istituto internazionale di ricerca per la pace e sui conflitti, di seguito denominato « Istituto ».

ART. 2.

(Finalità).

1. L'istituto persegue le seguenti finalità:

a) indaga i fondamenti politici, culturali, economici, giuridici, spirituali della guerra e della pace;

b) studia i fattori e le cause strutturali di ostacolo alla costruzione di ordini e istituzioni di pace sia a livello mondiale che nelle singole regioni e Paesi e, in particolare, le cause e la natura dei conflitti;

c) individua precocemente e analizza le aree e le situazioni di potenziale crisi e conflitto;

d) propone soluzioni e interventi per la prevenzione e la gestione costruttiva dei conflitti, privilegiando le possibilità offerte dall'azione non armata e non violenta.

ART. 3.

(Funzioni).

1. L'Istituto:

a) opera attraverso progetti di ricerca finalizzati al perseguimento degli scopi di

cui all'articolo 2, definiti dal consiglio direttivo di cui all'articolo 5, sulla base degli indirizzi approvati dal comitato scientifico di cui all'articolo 4;

b) favorisce il coordinamento della ricerca per la pace e sui conflitti in Italia anche attraverso l'interscambio e la collaborazione con le istituzioni accademiche, culturali e le organizzazioni non governative e i centri di ricerca afferenti all'Istituto di cui all'articolo 7 operanti nel settore. A tale fine promuove l'attivazione di un portale *web* quale strumento di collegamento e confronto tra i soggetti di cui al precedente periodo;

c) collabora con analoghi istituti operanti in altri Paesi e con le associazioni internazionali dei ricercatori per la pace;

d) promuove corsi e *stage* rivolti a studenti e ricercatori italiani e stranieri;

e) concede borse di studio privilegiando le persone provenienti da Paesi nei quali siano presenti gravi situazioni di conflitto;

f) promuove iniziative destinate alla formazione del personale militare e civile, anche volontario, impegnato o di cui si prevede l'impiego in operazioni di pace in ambito internazionale;

g) diffonde i risultati delle proprie ricerche attraverso pubblicazioni, riviste, seminari, incontri ed ogni altra forma giudicata opportuna;

h) informa con rapporti periodici il Parlamento sui risultati delle sue ricerche;

i) promuove la conoscenza nelle scuole di studi, ricerche e altre iniziative volte alla diffusione di una cultura della pace.

ART. 4.

(Comitato scientifico).

1. Gli indirizzi dell'attività di ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal comitato scientifico. Il comitato no-

mina fra i membri del consiglio direttivo il direttore dell'Istituto.

2. Del comitato scientifico fanno parte dieci esperti sui temi della pace, italiani e stranieri, compreso il direttore dell'Istituto, che ne è membro di diritto.

3. I componenti del comitato scientifico, oltre al direttore, sono nominati secondo i seguenti criteri:

a) uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) uno dal Ministero degli affari esteri su proposta del direttore dell'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo con sede a Ginevra;

c) due dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

d) quattro dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca su proposta delle organizzazioni e degli enti maggiormente rappresentativi e impegnati a favore della pace e della non violenza;

e) uno dall'assemblea dei direttori dei centri di ricerca che afferiscono all'Istituto di cui all'articolo 7, comma 3.

4. Il comitato scientifico, che assume le proprie funzioni quando sono nominati almeno due terzi dei propri membri, dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo comitato. Con l'eccezione del direttore dell'Istituto i componenti del comitato scientifico non possono fare parte del consiglio direttivo di cui all'articolo 5.

ART. 5.

(Consiglio direttivo).

1. I progetti di ricerca sono definiti dal consiglio direttivo dell'Istituto sulla base degli indirizzi formulati dal comitato scientifico di cui all'articolo 4. Oltre al direttore, che lo presiede, fanno parte del consiglio direttivo sei membri. Almeno due di essi sono stranieri.

2. I componenti del consiglio direttivo, oltre al direttore, sono nominati secondo i seguenti criteri:

a) tre dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dei quali di nazionalità estera;

b) uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

d) uno dallo *staff* dei ricercatori.

3. Il consiglio direttivo dura in carica sei anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio.

ART. 6.

(Direttore).

1. Il direttore è eletto dal comitato scientifico di cui all'articolo 4 e dura in carica sei anni. Alla nomina del primo direttore provvede il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il direttore è responsabile dell'attività dell'Istituto.

3. In fase di prima applicazione della presente legge e fino alla nomina dei componenti del consiglio direttivo le funzioni dello stesso sono assunte dal direttore.

ART. 7.

(Centri di ricerca afferenti all'Istituto).

1. Le istituzioni di ricerca per la pace e sui conflitti promosse dalla società civile e dal mondo accademico possono chiedere al consiglio direttivo la concessione del titolo di « centro di ricerca afferente all'Istituto ».

2. Ai fini di cui al comma 1 il consiglio direttivo stabilisce, con propria circolare, i requisiti che le istituzioni di ricerca de-

vono possedere per la concessione del titolo di cui al medesimo comma.

3. A margine della conferenza nazionale di cui all'articolo 8 si riunisce l'assemblea dei direttori dei centri di ricerca afferenti all'Istituto che provvede alla nomina del proprio rappresentante in seno al comitato scientifico ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e).

ART. 8.

(Conferenza nazionale).

1. Il consiglio direttivo con cadenza biennale convoca una conferenza nazionale sulla ricerca per la pace e sui conflitti quale occasione di incontro e confronto di esperienze fra i diversi soggetti che a livello nazionale e internazionale operano in questo campo. La conferenza è presieduta da uno dei direttori dei centri di ricerca afferenti all'Istituto di cui all'articolo 7.

ART. 9.

(Natura giuridica).

1. L'istituto è ente di ricerca non strumentale, ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, con l'adozione di regolamenti di organizzazione, di funzionamento, di amministrazione, di contabilità e finanza. Gli indirizzi della attività di ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal comitato scientifico di cui all'articolo 4.

ART. 10.

(Finanziamento).

1. L'Istituto è finanziato a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni

di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2. L'Istituto si avvale anche di risorse erogate da enti pubblici regionali e locali, oltre che da associazioni, fondazioni e altri soggetti privati, anche stranieri.

ART. 11.

(Sede).

1. L'Istituto ha sede in Perugia. Le regioni possono istituire delle sezioni dell'Istituto che, collegate a livello nazionale, perseguono nel proprio ambito territoriale le finalità della presente legge.

ART. 12.

(Regolamento di attuazione).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è emanato il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

€ 0,26



14PDL0023180